



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Villaggio Artigiano, snc CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

pec: comune.castelli@pec.it

Prot. n. 4918

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019.

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 29.09.2020, *avvalendosi* della proroga al 30 settembre del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale;

Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione non sono state apportate variazioni al bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato delibera del Consiglio Comunale n.3 del 05/08/2020. Esso si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **450.684,39** così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				836.254,64
RISCOSSIONI	(+)	937.908,04	1.087.912,63	2.025.820,67
PAGAMENTI	(-)	1.129.992,11	1.023.210,01	2.153.202,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			708.873,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			708.873,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.336.056,31	3.299.073,17	8.635.129,48
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.573.600,75	3.289.717,49	8.863.318,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)		450.684,39
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾			217.559,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			5.000,00
Fondo contenzioso			130.000,00
Altri accantonamenti			35.675,00
		Totale parte accantonata (B)	388.234,48
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
		Totale parte vincolata (C)	0,00
		Totale parte destinata agli investimenti (D)	37.623,62
		Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	24.826,29
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

Il riaccertamento ordinario dei residui è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29/06/2020;

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d. Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2020, non si sono aumentate le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Per l'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al **30 novembre 2020** del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché dell'assestamento generale di bilancio.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Non sono pervenute dagli altri uffici:

- segnalazioni di situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalazioni di l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

Sono state:

- verificate tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificato l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

5.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. Delibera Giunta Comunale n. 14 del 29/06/2020) e risultano così composti:

Ad oggi non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi.

Emerge pertanto una situazione *di equilibrio*.

5.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente l'andamento risulta in linea con quelle che sono state le previsioni di bilancio.

In sede di salvaguardia non sarà necessario fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 369.618,22, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019 per un importo pari ad euro 6.050,00 quale avanzo vincolato per il pagamento dell'indennità di fine mandato al Sindaco quinquennio 2015/2020;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 5.805,00 ad oggi *non ancora utilizzato*.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

5.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.09.2020 ammonta a €. 772.794,70 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	(AA)	€.	708.873,19
Pagamenti	(BB)	€.	1.182.082,58
Riscossioni	(CC)	€.	1.246.004,09
Pagamenti da regolarizzare		€.	3.018,31 (ricompresi nel punto (BB))
Incassi da regolarizzare		€.	997.618,49 (ricompresi nel punto (CC))
Fondo cassa al 30.09.2020		€.	772.794,70

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 5.000,00, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

5.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel rendiconto 2019 l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato in euro 217.559,48

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di:

- > €. 29.924,00 per l'anno 2020
- > €. 33.723,00 per l'anno 2021
- > €. 32.123,00 per l'anno 2022

6) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Non sono stati rilevati nuovi debiti fuori bilancio.

8) NOTE CONCLUSIVE

L'andamento della gestione al momento non presenta alcuna criticità.

Castelli, lì 26.11.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giovanni Di Claudio)



¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. □

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."